MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In data 18.10.2010, con deliberazione di Giunta Comunale n. 163, il Comune di Albano Laziale ha adottato le prime misure organizzative previste dall'art. 9 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102, per garantire la tempestività dei pagamenti.
In base a tale atto venivano date una serie di direttive:
"a) i dirigenti responsabili dei servizi, nel predisporre i provvedimenti che comportano impegno di spesa, verificano che i pagamenti conseguenti siano in linea non solo con le previsioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra i quali quelli del patto di stabilità interno;
b) la verifica … deve essere appositamente dichiarata ed esplicitata nella redazione testuale dei provvedimenti che comportano spese …;
c) il responsabile del servizio finanziario vigila e verifica quanto indicato al precedente punto;
d) i dirigenti dei servizi devono trasmettere i provvedimenti che comportano spese (determinazioni ex art 183 del TUEL) e le liquidazioni di spesa (ex art. 184 del Tuel) alla Ragioneria con congruo anticipo per permettere l'emissione dei mandati di pagamento, specie in prossimità delle chiusure contabili di fine esercizio;"

In data 21.02.2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41, il Comune di Albano Laziale ha adottato nuove misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti, approvando con la stessa deliberazione il piano della compatibilità monetaria.
Con tale atto, in attesa della approvazione del bilancio di previsione 2013 – 2015 (che poi è avvenuta solo nei primi giorni del mese di novembre), è stato assegnato ai responsabili e dirigenti dei diversi settori e servizi, fin dall'inizio dell'esercizio, il piano finanziario dei pagamenti di spesa corrente (definito "piano della compatibilità monetaria") con lo scopo di assolvere la funzione di strumento di programmazione e di controllo dei flussi di cassa in uscita.
Nella sua estrema sintesi, in aggiunta alle prescrizione di cui alla deliberazione adottata nell'anno 2010 già citata, tale atto imponeva ai dirigenti e responsabili di servizi di:
"- rispettare il piano della compatibilità monetaria dell'anno 2013 che con la presente viene consegnato ai singoli servizi;
- accertare, prima dell'adozione di provvedimenti. che comportano impegni di spesa, che il pagamento conseguente sia compatibile con il piano della compatibilità monetaria assegnato e con le regole di finanza pubblica, in particolare con i limiti previsti dal Patto di Stabilità interno, verificando la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al Bilancio di Previsione di cui al comma 18 dell'art. 31, della Legge n. 183 del 2011, confermato con la Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità per il 2013); a tal fine attestano con la determinazione di impegno che il conseguente pagamento andrà in scadenza non prima di un determinato mese che dovrà essere indicato nella stessa determinazione di impegno con apposizione di visto di compatibilità monetaria (ai sensi dell'art. 9 comma 1, punto 2, lett. a); la violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico dei predetti responsabile e dirigenti; a tal fine viene allegata alla presente il nuovo foglio dei visti che tiene conto delle presenti prescrizioni;
- il responsabile del servizio finanziario apporrà sullo stesso atto il visto di regolarità contabile, previa verifica anche del rispetto del piano della compatibilità monetaria; nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario, verifichi che gli impegni assunti dall'ente con la determinazione di spesa non siano compatibili con il piano della compatibilità monetaria, deve restituire l'atto senza visto di regolarità contabile; il dirigente o responsabile di servizio che ha adottato l'atto, può ritirarlo ovvero proporre il riesame del piano della compatibilità monetaria, a

seguito del quale, l'accoglimento dovrà essere adottato con specifica deliberazione di Giunta Comunale in deroga alla presente con cui venga approvato il nuovo piano;
- adottare tutte le iniziative di tipo amministrativo o contrattuale atte ad evitare la formazione di debiti pregressi che non consentano di far fronte agli obblighi contrattuali, intendendosi per iniziative di tipo amministrativo o contrattuale i provvedimenti di riduzione delle spese comprimibili a partire da quelli non indispensabili per la regolare erogazione dei servizi cui sono preposti;
- graduare il pagamento dei residui passivi conservati compatibilmente con il piano dei pagamenti in approvazione, anche riconsiderando le obbligazioni assunte in precedenza, valutando e rideterminando la effettiva consistenza dei residui; spetta in sostanza al singolo dirigente e responsabile di servizio individuare nel complesso dei pagamenti dovuti le singole priorità all'interno dei limiti fissati con il presente piano; • Atteso che, con l'approvazione del piano della compatibilità monetaria sorge un obbligo in capo ai responsabili di servizio e dirigenti che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il conseguente pagamento sia compatibile oltre che con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica anche con lo stesso piano della compatibilità monetaria, e che la violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico dei predetti responsabile e dirigenti;"

Nel 2012, attraverso le misure organizzative esposte, il Comune di Albano Laziale ha ridotto i tempi di pagamento verso i fornitori rispetto al momento della liquidazione delle fatture, di circa il 43%.

Nel 2013, con le misure introdotte all'inizio del nuovo anno, il Comune di Albano Laziale ha ridotto ulteriormente i tempi di pagamento rispetto al momento della liquidazione delle fatture, di un ulteriore 14% rispetto all'inizio del 2012, il 25% se rapportato ad inizio 2013.

Deve precisarsi che da tale tempistica sono esclusi i pagamenti per i servizi ricorrenti mensilmente (società partecipate, società che gestiscono la mensa, il trasporto pubblico e scolastico, società che forniscono le utenze pubbliche) i quali hanno ritardi contenuti al massimo entro i 30 giorni. Tali pagamenti costituiscono quasi il 70% dei pagamenti derivanti da transazioni commerciali.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE II - SERVIZIO I
(ENRICO PACETTI)